

DELIBERAZIONE 8 FEBBRAIO 2022
44/2022/R/GAS

AVVIO PROCEDIMENTO PER L'ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA E DEL SERVIZIO DI *DEFAULT* DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1191^a riunione del 8 febbraio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21,
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 19 gennaio 2011);
- i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011, 3 agosto 2012, 7 agosto 2013, 31 luglio 2014 e 22 luglio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 maggio 2018;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 maggio 2019;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 luglio 2020;
- il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27 maggio 2021 (di seguito: decreto ministeriale 27 maggio 2021);
- la sentenza del Consiglio di Stato 2986/2014;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 513/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 336/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 407/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 301/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 283/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2021, 290/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 290/2021/R/gas);
- il vigente Testo integrato morosità gas, come successivamente modificato ed integrato (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) come successivamente modificato e integrato (TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 giugno 2018, 337/2018/R/gas recante “*Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale – Interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori dei servizi a partire dall’1 ottobre 2018*”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 93/11, stabilisce, tra l’altro, che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all’articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che

incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 239/04;

- tale servizio di ultima istanza, pertanto, ha la funzione di garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero anche per motivi indipendenti dalla propria volontà (es. fallimento dell'esercente la vendita), senza tuttavia offrire più a questi ultimi una tutela di prezzo (come accade, invece, nell'ambito del c.d. servizio di tutela del gas naturale): anzi, secondo la modifica legislativa sopra richiamata, i prezzi praticati nell'ambito del servizio dovrebbero incentivare il cliente finale a ricercare nuove offerte di vendita sul libero mercato;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a garantire la tutela di prezzo ai sensi del decreto-legge 73/07 "per i soli clienti domestici"; conseguentemente, il TIVG definisce, in coerenza con queste ultime disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del c.d. servizio di tutela del gas naturale per i clienti che ne hanno diritto (deve ricordarsi che il servizio di tutela consiste in un obbligo, per il venditore di gas naturale che intenda formulare un'offerta ai clienti finali aventi diritto, di proporre tra le offerte, anche le condizioni economiche definite dall'Autorità);
- la legge 124/17, da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe, prevede, a decorrere dall'1 gennaio 2023, il superamento del predetto servizio di tutela e stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico siano definite le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
- con il decreto ministeriale 27 maggio 2021 sono stati definiti gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza;
- il predetto decreto ha in particolare:
 - confermato l'ambito di applicazione soggettivo del servizio di fornitore di ultima istanza;
 - fissato la durata del periodo di assegnazione del servizio a due anni termici intercorrenti dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2023;
 - delegato l'Autorità a regolare, tra l'altro, le condizioni economiche del servizio, secondo meccanismi atti a incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza;
 - previsto che la procedura di selezione dei fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI) fosse conclusa in tempo utile affinché la fornitura nell'ambito del medesimo servizio sia operativa dall'1 ottobre 2021.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI (o perché il cliente finale non ne ha diritto, ad esempio in quanto cliente moroso, o perché il FUI manca, ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico); per far fronte a tale situazione l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito anche: SdD Distribuzione), intestandone la responsabilità all'impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11);
- il SdD Distribuzione garantisce, quindi, la (sola) continuità della fornitura per un periodo tendenzialmente transitorio (e il connesso bilanciamento della rete), ed è funzionale: (i) o a consentire al cliente finale di trovare un nuovo fornitore nel libero mercato – ciò avviene quanto il SdD Distribuzione si attiva nei casi in cui il cliente resta privo del fornitore per cause a lui non imputabili senza che possa essere però attivato il FUI, (ii) o – nel caso in cui il cliente resti senza fornitore a causa della sua morosità – a consentire la disalimentazione fisica del punto di prelievo interessato senza porre in capo al fornitore, che abbia risolto il contratto per inadempimento del cliente, gli oneri connessi ai tempi a tal fine necessari; la regolazione del SdD Distribuzione è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 352/2012/R/gas, che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione dell'SdD Distribuzione, e la deliberazione 241/2013/R/gas;
- in particolare, la deliberazione 241/2013/R/gas ha previsto che:
 - le attività di fatturazione e di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti interessati nell'ambito del SdD Distribuzione, possono essere gestite da una o più imprese di vendita (di seguito: fornitori del SdD Distribuzione o FD_D), selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;
 - le restanti prestazioni funzionali all'erogazione del SdD Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto) devono essere erogate direttamente dall'impresa di distribuzione;
- tale impianto regolatorio, la cui legittimità è stata confermata anche dal giudice amministrativo, prevede quindi che sia l'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'intero servizio, e che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare il FD_D, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti che dovrebbero essere serviti dal FD_D rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione stessa, quale responsabile del bilanciamento della sua rete;
- inoltre, a fronte di un quadro in cui il buon esito di una delle prestazioni essenziali del SdD Distribuzione è affidato a soggetti diversi dall'impresa di distribuzione,

l'Autorità ha introdotto misure volte a responsabilizzare quest'ultima a svolgere nel modo più efficace possibile le restanti prestazioni di cui resta direttamente responsabile, al fine di contenere gli oneri per il FDD (oneri connessi specialmente alla morosità dei clienti) e, quindi, per il sistema, prevedendo meccanismi penalizzanti per l'impresa di distribuzione che omette o realizza tardivamente gli interventi necessari alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, ivi incluse le azioni giudiziali necessarie a conseguire l'accesso forzoso presso tale punto.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il Titolo IV del TIVG reca la disciplina relativa ai sopra richiamati servizi di ultima istanza (di seguito, congiuntamente: SUI) definendo, sia per la fornitura di ultima istanza, che per il SdD Distribuzione, tra l'altro:
 - le modalità di attivazione del servizio e subentro nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale - articoli 31, 32 e 36 del TIVG;
 - le condizioni minime di erogazione del servizio e gli obblighi di comunicazione al cliente finale - articoli 31bis, 33 e 34 del TIVG;
 - i casi di cessazione del servizio - articoli 31ter e 35 del TIVG;
 - appositi meccanismi di compensazione degli oneri di morosità e perequativi, la cui copertura avviene a mezzo del corrispettivo INAU_{UI} definito dall'Autorità, nonché le relative disposizioni per la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) - articoli 31quinquies, 31sexies, 37 e 38 del TIVG;
 - gli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio - articoli 31 quater e 35 bis del TIVG;
 - le disposizioni in caso di *switching* dei clienti finali serviti in precedenza dal FDD ai fini della cessione del credito maturato nei confronti del medesimo FDD e ai fini della possibilità di revocare la richiesta di *switching* - articoli 39bis e 39ter del TIVG;
- l'articolo 39 del TIVG definisce, inoltre, i criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del FDD ed il comma 30.4 prevede che nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un FDD, ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio da parte del FDD, le imprese di distribuzione che svolgono il servizio nelle suddette aree sono responsabili di tutte le attività inerenti l'SdD Distribuzione fino all'individuazione, anche attraverso ulteriori procedure concorsuali, di un nuovo FDD;
- ulteriori previsioni in tema di attivazione dei SUI sono infine contenute nel TIMG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 290/2021/R/gas ha:
 - definito i criteri e le modalità per l'individuazione dei FUI e dei FDD per il periodo intercorrente dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2023, confermando la regolazione previgente dei SUI disciplinante le modalità di espletamento e partecipazione alle procedure concorsuali;

- confermato le modalità di erogazione di tali servizi già previste nel TIVG, prevedendo in particolare, a partire dall'1 ottobre 2021:
 - a. l'applicazione al cliente di un prezzo costituito, per la parte materia gas naturale da: (i) componente a copertura dei costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale nonché componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio, fissate dall'Autorità in linea con le condizioni del servizio di tutela e (ii) una componente, a copertura dei costi di commercializzazione, valorizzata sulla base del valore economico dell'offerta formulata da ciascun esercente in sede di gara per ciascuna area di prelievo;
 - b. in ragione della rimozione del servizio di tutela, l'applicazione, nel periodo dall'1 gennaio 2023 al 30 settembre 2023, di condizioni economiche dei SUI in continuità con quelle oggi applicate ai clienti finali forniti nell'ambito di tali servizi;
 - c. l'articolazione crescente nel tempo del prezzo applicato ai clienti finali in funzione della permanenza all'interno dei SUI; ciò all'evidente fine di disincentivare una tale permanenza e promuovere il passaggio al mercato libero (in coerenza, da un lato, con quanto previsto dalla legislazione sopravvenuta in tema di fornitura di ultima istanza, e, dall'altro lato, con la natura tendenzialmente transitoria del SdD Distribuzione); resta, peraltro, ferma l'esigenza di tutela di detti clienti con riferimento al primo periodo di fornitura e l'applicazione del corrispettivo INA_{UI} ai clienti finali non disalimentabili;
- previsto che, con successivo provvedimento, vengano definite le modalità attuative dei meccanismi di perequazione di riconoscimento, a ciascun FUI e FD_D delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, nei casi in cui è previsto rispettivamente che FUI/ FD_D fatturino ai clienti finali una percentuale del parametro offerto nell'ambito delle procedure medesime, in ossequio alla regola che prevede l'applicazione crescente nel tempo del prezzo applicato ai clienti finali in funzione della loro permanenza all'interno dei SUI.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in linea con le previsioni della deliberazione 290/2021/R/gas, la società Acquirente unico S.p.A. ha proceduto all'individuazione dei FUI e dei FD_D per il periodo intercorrente dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2023, pubblicando gli esiti rispettivamente il 9 settembre 2021 e il 16 settembre 2021;
- nel dettaglio, sono state individuate, come prime classificate:
 - con riferimento al ruolo di FUI, la società Hera Comm Spa, relativamente a 5 aree (1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria; 3. Trentino-Alto Adige e Veneto; 4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna; 5. Toscana, Umbria e Marche; 7. Lazio; 8. Campania), e la società Enel Energia Spa, con riferimento alle altre 3 aree (2. Lombardia; 6. Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia; 9. Sicilia e Calabria);
 - con riferimento al ruolo di FD_D , la società Hera Comm S.p.A. relativamente a tutte le 9 aree;

- con comunicazioni del 23 dicembre 2021 e del 21 gennaio 2022, la società Hera Comm S.p.A. ha evidenziato gravi criticità nell'erogazione dei suddetti servizi, derivanti dall'attuale situazione congiunturale di sopravvenuta e imprevedibile crescita elevata dei prezzi del gas naturale, nonché da un ulteriore fenomeno – comunque connesso al primo – di ingente e imprevedibile incremento di volumi dei SUI;
- nel dettaglio, la società Hera Comm S.p.A. ha indicato come:
 - l'incremento dei volumi forniti, rispetto a quelli storicamente registrati nell'ambito dei SUI, è risultato particolarmente rilevante, con un livello di volumi serviti all'1 febbraio 2022 pari a circa il 350% rispetto ai volumi storici;
 - le attuali modalità di determinazione del prezzo pagato dal cliente finale per la parte relativa alla materia gas naturale, a copertura dei costi di approvvigionamento, prevedendo l'applicazione della componente C_{MEM} delle condizioni del servizio di tutela, stanno comportando, per gli esercenti i SUI, un incremento del costo di approvvigionamento legato ai volumi mensili incrementali non noti e non prevedibili rispetto ai quali i medesimi esercenti non si possono procurare gli ordinari strumenti di copertura dei rischi connessi alle modalità di determinazione della citata componente, con particolare riferimento all'elemento P_{FOR} ; tale incremento risulta particolarmente rilevante anche in considerazione del differenziale tra le quotazioni *forward*, utilizzate nel momento della determinazione dell'elemento P_{FOR} , e le quotazioni che si realizzano nel momento in cui si rendono noti e possono essere approvvigionati i volumi incrementali;
- l'incremento dei prezzi e la loro volatilità, sia nei mercati a pronti che a termine, ha inoltre comportato un sempre più rilevante disallineamento tra il prezzo pagato dal cliente finale, per la parte materia gas naturale a copertura dei costi di approvvigionamento, e le condizioni del mercato libero che si realizzano nel periodo di fornitura;
- nello specifico, come hanno anche effettivamente mostrato i dati prodotti dalla società Hera Comm S.p.A., si possono realizzare (e si sono realizzate) situazioni in cui il prezzo dei SUI risulti notevolmente inferiore ai prezzi nel mercato libero, ciò determinando un incentivo per i clienti finali a permanere nell'ambito dei SUI; un tale risultato, tuttavia, contrasta con la natura stessa dei SUI che – come visto sopra – anche in ragione della progressiva e imminente piena apertura del mercato libero, devono svolgere una funzione di tutela della sola continuità della fornitura, per un periodo (tendenzialmente transitorio e limitato) necessario a consentire al cliente finale di rientrare nel mercato libero e con la possibilità per i clienti finali di usufruire del servizio senza preavviso e per periodi limitati;
- in tale prospettiva, in altre parole, i SUI (ivi compresa la fornitura di ultima istanza) non possono costituire la modalità ordinaria con cui il cliente finale si rifornisce del gas da consumare, con la conseguenza che la disciplina delle condizioni economiche di tali servizi deve precludere la possibilità che si realizzino situazioni (ancorché congiunturali – qual è quella segnalata dalla società Hera Com Spa), in cui i

corrispettivi applicati dal FUI e dal FD_D rendano convenienti tali servizi rispetto alle offerte di vendita presenti nel libero mercato, come quelle registrate.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente, data l'attuale situazione di andamento dei prezzi del mercato del gas all'ingrosso con dinamiche imprevedibili nella rapidità e nei livelli, avviare un procedimento finalizzato a definire specifici interventi sulle modalità di determinazione delle condizioni economiche dei SUI, con particolare riferimento alla parte materia gas naturale del prezzo, al fine di: (i) limitare il rischio legato ai costi di approvvigionamento dei volumi incrementali, e di (ii) fornire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo, in coerenza con i costi effettivamente sostenuti per l'erogazione del servizio, anche al fine di non incentivarne la permanenza nei SUI, in considerazione della natura transitoria e delle finalità proprie dei suddetti servizi, sopra ricordate;
- sia altresì necessario, nell'ambito del suddetto provvedimento, modificare gli attuali meccanismi di perequazione, al fine di garantire agli attuali esercenti i servizi di ultima istanza, con riferimento al periodo compreso tra l'1 ottobre 2021 e la data in cui entrerà in operatività la predetta modifica, un'adeguata compensazione degli eventuali oneri, imprevedibili ed eccessivi, emersi nell'attuale fase congiunturale, in connessione al mutato quadro di andamento dei costi di approvvigionamento per i volumi incrementali; deve infatti ricordarsi che il FUI e il FD_D sono esercenti servizi pubblici che, in assenza di una adeguata contropartita economica, non potrebbero essere garantiti;
- in tale prospettiva, in particolare, la suddetta compensazione risulti necessaria dalla presenza di un rischio (evidenziato nell'ultimo gruppo di considerati), legato, nell'attuale situazione congiunturale, ai volumi mensili incrementali che il singolo esercente è tenuto a servire, rischio che può eccedere quanto l'operatore avrebbe dovuto diligentemente scontare per questi fenomeni in fase di partecipazione alla procedura concorsuale;
- sia infine opportuno definire le disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per effettuare le sessioni di perequazione relative ai meccanismi di perequazione previsti per i SUI relativamente sia alle attuali procedure concorsuali e a quelle precedenti

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adeguamento delle condizioni di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza e del servizio di *default* distribuzione prevedendo in particolare di:
 - a) definire specifici interventi sulle modalità di determinazione delle condizioni economiche dei SUI, con particolare riferimento alla parte materia gas naturale del prezzo, nei termini di cui in motivazione;
 - b) modificare gli attuali meccanismi di perequazione dei SUI, al fine di compensare gli attuali esercenti relativamente al rischio legato ai costi di approvvigionamento per i volumi incrementali per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2021 e la data di entrata in vigore delle modalità di determinazione delle condizioni economiche di cui alla precedente lettera a);
 - c) definire le disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per effettuare le sessioni di perequazione relative ai meccanismi di perequazione previsti per i servizi di ultima istanza relativamente sia alle attuali procedure concorsuali e a quelle precedenti;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia (DMRT), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 1 si concluda entro il 31 maggio 2022;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini